



**STUDIO ASSOCIATO
ZANOVELLO
& PARTNERS**

Associazione Professionale tra
Dottori Commercialisti e Esperti Contabili

AI SIGG. CLIENTI
LORO SEDI

Circolare clienti n. 16/2022

OGGETTO: Riversamento del credito Ricerca e Sviluppo

Entro il **30.9.2022** è possibile inviare il modello per sanare indebite compensazioni del credito ricerca e sviluppo, limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili, che comporta lo stralcio delle sole sanzioni amministrative, degli interessi e la non punibilità penale per il delitto di indebita compensazione.

Periodi di imposta

La procedura di riversamento del credito permette di regolarizzare gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta maturato per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del DL 145/2013, svolte nei periodi di imposta a decorrere da quello **successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019**.

Ambito soggettivo

Possono accedere alla procedura:

- tutti i soggetti giuridici ammessi a beneficiare del credito d'imposta ricerca e sviluppo nel periodo di riferimento;
- per i crediti maturati a far data dal periodo d'imposta successivo al 31.12.2016, le imprese residenti o le stabili organizzazioni di soggetti non residenti con attività di ricerca e sviluppo con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea.

Ambito soggettivo

La procedura può essere attuata con almeno una delle seguenti condizioni:

- sono state realmente svolte le attività, in relazione alle quali sono sostenute le relative spese, che in tutto o in parte non sono qualificabili come attività di ricerca e sviluppo;
- è stato applicato l'art. 3 co. 1-bis del DL 145/2013 in modo non conforme alla norma di interpretazione autentica ex art. 1 co. 72 della L. 145/2018;
- sono stati commessi "errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità";
- sono stati commessi errori "nella determinazione della media storica di riferimento".

La procedura di riversamento è preclusa:

- nel caso in cui il credito sia già stato contestato "con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi" al 22.10.2021, in quanto non più soggetti ad impugnazione o definiti con il pagamento o con altra forma di definizione oppure oggetto di pronunce passate in giudicato.
- Se il credito utilizzato in compensazione è frutto di condotte fraudolente; fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate; false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti; mancanza di documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento di spese ammissibili al credito d'imposta.

Domanda di riversamento

La domanda deve essere presentata solo una volta telematicamente **entro il 30.9.2022**:

- direttamente dal contribuente;
- da un intermediario abilitato ad Entratel (ex art. 3 co. 2-bis e 3 del DPR 322/98), previo conferimento di incarico alla trasmissione.



**STUDIO ASSOCIATO
ZANOVELLO
& PARTNERS**

Associazione Professionale tra
Dottori Commercialisti e Esperti Contabili

2

La domanda di riversamento si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta, disponibile entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file.

Modalità e termini di pagamento

L'importo del credito per il quale viene presentata la suddetta domanda deve essere riversato, senza possibilità di utilizzare crediti in compensazione mediante il modello F24,

- **in unica soluzione entro il 16.12.2022 o**
- **in 3 rate annuali** rispettivamente entro il 16.12.2022; 16.12.2023; 16.12.2024, con interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17.12.2022.

E' obbligatorio il pagamento **in unica soluzione qualora** si intenda riversare crediti:

- accertati con **un atto di recupero o impositivo non definitivi al 22.10.2021;**
- constatati a seguito processo verbale di constatazione (PVC) **consegnati al 22.10.2021.**

Nel caso in cui non venga pagata una delle rate alla scadenza stabilita, la procedura di riversamento non si perfeziona e il residuo importo ancora dovuto verrà iscritto a ruolo con irrogazione della sanzione in misura pari al 30% e applicati gli interessi con decorrenza dal 17.12.2022.

La procedura di riversamento spontaneo **si perfeziona con l'integrale pagamento delle somme dovute.**

Benefici

I benefici consistono nello **stralcio integrale delle sanzioni amministrative** previste dall'art. 13 co. 4 e 5 del DLgs. 471/97 e degli interessi.

Si ricorda che qualora il credito venga ritenuto inesistente le sanzioni vanno dal 100% al 200% del credito indebitamente compensato. Qualora il credito sia inquadrato come non spettante, le sanzioni sono pari al 30%.

Distinti saluti.

Padova, 15 settembre 2022

Studio Associato Zanolello & Partners

L'ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA

STUDIO ASSOCIATO ZANOVELLO & PARTNERS - Associazione Professionale tra Dottori Commercialisti e Esperti Contabili

C.F. 05416250289 - P.I. 05416250289

Studio: 35133 PADOVA - Via Pontevigodarzere n. 116

Tel. 0498872820 - fax 0498872793 - e-mail: info@studiozanovello.it

PEC: studioassociatozanovello@legalmail.it

Codice destinatario Fatturazione Elettronica: USAL8PV